

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several yellow five-pointed stars arranged in a curved, upward-sloping pattern against a dark blue background.

# CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

[fcaloprisco@unite.it](mailto:fcaloprisco@unite.it)

## **2. PARTE SPECIALE.**

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. MERCATO UNICO E LIBERTÀ  
DI CIRCOLAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA



# IV. LIBERTÀ DI STABILIMENTO

## ORIGINI

**Il Trattato CEE** prevedeva che il legislatore comunitario emanasse le misure necessarie in materia di libertà di stabilimento entro dodici anni dall'entrata in vigore del Trattato CEE (1958).

**Prima fase integrazione negativa:** la Corte di giustizia è intervenuta colmando le lacune del legislatore e riconoscendo l'efficacia diretta al divieto di misure statali discriminatorie e restrittive con la sentenza **Reyners causa 2/74 del 21 giugno 1974**.

**Seconda fase integrazione positiva:** adozione di direttive in materia di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali e alcuni aspetti del diritto societario.



# IV. LIBERTÀ DI STABILIMENTO

## BENEFICIARI

### Libertà di stabilimento: art. 49-55 TFUE e atti di diritto derivato

- I beneficiari **persone fisiche** del diritto di stabilimento sono i cittadini di un altro SM che intendono esercitare stabilmente un'attività autonoma.

La natura **stabile e continuativa** dell'attività demarca il confine tra l'ambito applicativo del diritto di stabilimento e quello della libera prestazione dei servizi che assume carattere occasionale e temporaneo.

- I beneficiari possono essere anche le **persone giuridiche**.



# IV. LIBERTÀ DI STABILIMENTO

## IL DIVIETO DELLE MISURE DISCRIMINATORIE

**Art.49TFUE:** divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno SM nel territorio di un altro S (divieto esteso altresì alle restrizioni all'apertura di società agenzie, succursali o filiali, da parte di cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro).

### • INTEGRAZIONE NEGATIVA

1) divieto di discriminazione (diretta e indiretta) fondata su cittadinanza: diritto di accesso ad attività autonome e al loro esercizio, a costituzione e a gestione di imprese (incluse quelle in forma societaria), alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

Es. Discriminazione diretta **sentenza Commissione c. Italia (dentisti), C-162/99**

Es. Discriminazione indiretta **sentenza Factortame C-221/89, 25 luglio 1991.**



## IV. LIBERTÀ DI STABILIMENTO

### LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI LAVORATORI AUTONOMI

2) Divieto di **misure meramente restrittive**: misure che pur non comportando alcuna discriminazione in base alla nazionalità o del Paese di stabilimento sono suscettibili di ostacolare o impedire l'accesso della libertà di stabilimento.

Es. organizzatori di fiere in Italia: **Commissione c. Italia, C-439/99**.

- **INTEGRAZIONE POSITIVA** Art. 50 TFUE e art. 53 TFUE (diplomi, certificati e altri titoli)  
**Misure che facilitano l'esercizio della libertà di stabilimento.**

Conseguenza: applicazione del **principio del mutuo riconoscimento (art. 53 TFUE)**: principio fondamentale per l'esercizio della libertà di stabilimento che ha trovato applicazione in materia di qualifiche professionali.

Es. sentenza **Vlassopoulou C-340/89 7 maggio 1991**



# III. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

## MUTUO RICONOSCIMENTO

**Lavoratori autonomi:** affinché le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti possano stabilirsi in un altro Stato membro od offrirvi i loro servizi su base temporanea, i diplomi, i certificati e altri titoli attestanti le qualifiche professionali quali rilasciati nei vari Stati membri devono essere reciprocamente riconosciuti, e le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alle diverse professioni devono essere coordinate e armonizzate.



# III. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

## MUTUO RICONOSCIMENTO

### Principio del mutuo riconoscimento (delle qualifiche professionali)

Per le professioni il cui esercizio è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale: Obbligo dello Stato membro in cui è presentata domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione (...) di operare un raffronto tra le competenze attestate dai diplomi/qualifiche acquisite in altro Stato membro e quelle richieste dalle norme nazionali. Se le autorità del paese ospitante riscontrano differenze significative possono richiedere un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni ovvero una prova attitudinale. ES. professioni legali.



# III. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

## MUTUO RICONOSCIMENTO

### Professione forense

- 1) Direttiva “Qualifiche professionali” art. 14, par. 3  
A scelta del richiedente, tirocinio di adattamento OPPURE prova attitudinale
- 2) Direttiva 98/5/CE. Iscrizione presso autorità competente dello Stato ospite con titolo professionale conseguito nel Paese di origine (art. 4)  
Dopo 3 anni di “attività regolare ed effettiva presso Stato membro ospitante”, dispensa dalle condizioni di accesso locali.



### III. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

#### IL CASO TORRESI

#### **Professione forense: CG Torresi C-58/13 e C-59/13, 17 luglio 2014**

Due cittadini italiani conseguono laurea in Giurisprudenza in Italia. In Spagna, sostengono alcuni esami universitari integrativi e ottengono la qualifica professionale di «abogado» (no esame di abilitazione). Tornati immediatamente in Italia, chiedono iscrizione all'ordine ai sensi della direttiva 98/5.



# IV. LIBERTÀ DI STABILIMENTO

## DEROGHE LIBERTÀ DI STABILIMENTO

**Deroghe** alla libertà di stabilimento (espresse o tacite):

- **Esenzioni** operano a monte del divieto di misure statali discriminatorie e sottraendo determinate normative nazionali all'applicazione del principio di libertà di stabilimento. ES. art. 51 TFUE prevede l'esclusione per le attività che di per sé costituiscono espressione di pubblici poteri.
- **Giustificazioni art. 52 TFUE**, rimane impregiudicata l'applicabilità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Giustificazioni invocabili per le misure discriminatorie e per le misure meramente restrittive della libertà di stabilimento solo se **proporzionate** allo scopo.

ES. CG Commissione c. Grecia C140/03, 21 aprile 2005.



## IV. LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Deroghe libertà di stabilimento

**Deroghe** alla libertà di stabilimento (espresse o tacite):

- **Motivi imperativi di interesse generale:** si tratta di deroghe tacite, introdotte dalla CG applicabili alle sole misure non discriminatorie. Lo Stato che le invoca deve dimostrare che sono misure idonee e proporzionate a conseguire tali obiettivi.
- **Abuso di diritto:** i cittadini e le imprese dello SM non possono avvalersi del diritto dell'UE primario o derivato per sottrarsi alle rispettive leggi nazionali attraverso costruzioni di puro artificio per evitare abusi.

Es: CG Torresi C-58/13 e C- 59/13, 17 luglio 2014 esclusione di abuso di diritto

